



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

visto l'art. 27, d.l. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020 e in vigore dal 29 ottobre 2020; visto il decreto del Presidente della CTR della Liguria in data 29/10/2020 in attuazione di detta disposizione;

rilevato che la città di Genova è interessata da Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti nn. 242 del 22.10.2020 e 244 del 27.10.2020, le quali, per effetto del costante e rapido aumento dei contagi da Covid-19, hanno esteso a tutto il territorio comunale limitazioni agli spostamenti quale la chiusura al pubblico dei luoghi in cui si possono creare situazioni di assembramento, dalle ore 21.00 alle ore 06.00; che, sebbene le citate ordinanze facciano salve le esigenze di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e degli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute; ciò nondimeno esse introducono quei "divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza" (da pandemia COVID-19), menzionati dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020;

considerato che analoghi provvedimenti del Presidente della Regione Liguria e di altre regioni hanno esteso all'intera regione di competenza analoghi vincoli di movimento;

che, a prescindere dalle anzidette limitazioni agli spostamenti, i dati epidemiologici della Provincia di Genova, in base alle ultime statistiche del Ministero della Salute, evidenziano una crescita allarmante dei contagi, la quale non può non integrare una delle ipotesi di "altre situazioni di pericolo per la incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario", menzionate dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020;

che, allo stato, lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, previsto dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020, non è possibile, non essendo stato emanato il decreto dirigenziale di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77; norma richiamata dall'ultimo comma del citato art. 27;

che occorre, pertanto, necessariamente ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020;

DISPONE

A decorrere dal 5 novembre 2020, compreso, e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19:

1) Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare

⁽¹⁾ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.

alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

2) Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

3) Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

4) Rimane ferma la celebrazione delle camere di consiglio già fissate, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria regionale, ad eccezione degli esoneri dalla partecipazione alle udienze in sede previsti dall'art. 27, comma 3, d.l. 137/2020.

I Presidenti di ogni Collegio hanno comunque facoltà di autorizzare il collegamento telematico fra i Giudici per le camere di consiglio, utilizzando la piattaforma Skype for business o Microsoft Teams. I difensori e le parti processuali, pertanto, NON dovranno presentarsi presso la sede di questa Commissione tributaria provinciale nelle date già fissate per le udienze pubbliche di discussione, che verranno celebrate nei modi sopra descritti.

L'udienza pubblica di discussione del 3 novembre (2^a Sezione) si intende rinviata a nuovo ruolo, data la impossibilità di rispettare il termine di cui al punto 1).

I Presidenti di Collegio provvederanno a fissare con priorità le udienze di sospensione, o altre caratterizzate da urgenza, nei modi supra descritti sub 1) e 2).

Ai fini di dare attuazione al disposto dell'art. 27, 3° comma, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, si invitano tutti i componenti dei collegi giudicanti di questa CTP a richiedere a questo Presidente l'esonero dalla presenza alle udienze da svolgersi presso la Commissione tributaria di Genova, previa comunicazione al Presidente di sezione interessato.

Si comunichi: al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; al Garante del Contribuente; per conoscenza al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Liguria; alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate, delle Entrate Riscossione e dei Monopoli e delle Dogane; ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie; ai Presidenti e ai Vicepresidenti di Sezione e a tutti i Giudici di questa Commissione tributaria provinciale; al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, ai Segretari di ciascuna Sezione (a questi ultimi, per l'adempimento di cui al periodo che segue); infine, via P.E.C., alle parti processuali dei procedimenti qui rinviati a nuovo ruolo e di quelli già fissati nell'udienza dal 5 novembre 2020, compreso, in poi.

GENOVA, 30 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Maurizio Picozzi ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.